

AIDA

ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

Anno XXV

2016

Isbn 9788814219665

(Estratto)

LUCA NIVARRA

Illeciti e sanzioni civili



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Illeciti e sanzioni civili (*)

SOMMARIO: 1. Made in e disciplina delle denominazioni IGP e DOP – 2. Alla ricerca della specificità del made in – 3. La nozione di “origine” tra normatività e senso comune – 4. Vis evocativa del made in e rimedi contrattuali: un’ipotesi di ricerca.

1. La possibilità di trattare compiutamente il mio tema necessita di qualche breve considerazione introduttiva circa l’oggetto della tutela – appunto il made in e in particolare il made in Italy – al cui presidio è rivolta la messe di disposizioni normative (essenzialmente declinate secondo il climax sanzione penale/sanzione amministrativa) negli anni introdotte al fine principale di garantire l’esatta riconducibilità di determinati prodotti ad una determinata area geografica. Dico subito che la questione, così posta, interseca quella più generale della distinzione tra il made in e le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette (rispettivamente IGP e DOP).

L’argomento è stato esaurientemente trattato da Vincenzo Di Cataldo; di talché mi limiterò sul punto a qualche breve considerazione funzionale al prosieguo del discorso. Come è noto la normativa nostrana in materia di made in è frutto della stratificazione nel tempo di numerosi interventi legislativi (1) che, come sovente accade, in maniera abbastanza disorganica è andata ad affiancarsi alla disciplina di matrice europea concernente essenzialmente i prodotti agro-alimentari, sfociata da ultimo nel regolamento n. 1151/2012/UE del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e, precedentemente, nel regolamento n. 510/2006/CE del 20 marzo 2006 relativo alla protezione dei prodotti mediante apposizione delle diciture IGP e DOP (2).

È chiaro, quindi, che riportando la problematica della tutela del made in alla questione più generale della tutela della provenienza geografica dei prodotti, il dibattito si è essenzialmente concentrato sui rapporti di compatibilità tra le regole eu-

(*) Questo scritto ha ricevuto un giudizio positivo di un referee.

(1) Ci si riferisce, in particolare, alla l. 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004) che, all’art. 4, commi 61 e 63, rimanda – al netto delle numerose modifiche e integrazioni susseguite nel corso degli anni - all’istituzione di un apposito marchio volto alla tutela dei prodotti di origine italiana; al D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito nella L. 20 novembre 2009 n. 166, che all’art. 16 - rubricato *Made in Italy e prodotti interamente italiani* – definisce realizzato interamente in Italia «il prodotto o la merce (...) per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano»; infine alla L. 8 aprile 2010 \n. 55 (meglio nota come Legge Reguzzoni-Versace») la quale, all’art. 1, comma 1, istituisce un «sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi» nell’ambito del comparto tessile, della pelletteria e del calzaturiero.

(2) Sull’argomento v. F. CAPELLI, *I regimi di qualità dei prodotti agro alimentari nell’Unione Europea dopo il Regolamento UE n.1151/2012: luci ed ombre*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2014, I, 52 ss.

ropee relative all'apposizione delle denominazioni IGP e DOP e le regole di volta in volta introdotte dai singoli Stati membri in ordine ad una tutela differenziata e particolareggiata nei riguardi di prodotti che, pur non potendo ottenere la registrazione delle denominazioni di protezione prima citate, si volevano comunque ricondurre entro l'alveo di una maggiore tutela a fronte di prodotti simili ma realizzati in aree diverse.

Allo stesso modo è intuitivo il fatto che la Corte di Giustizia, le volte in cui si è trovata a pronunciarsi sull'argomento, abbia considerato più che bastevole la disciplina dettata in ordine alla tutela derivante dalle qualifiche registrate a livello europeo (IGP e DOP), ritenendo incompatibili con i principi dei Trattati quelle regole nazionali che introducevano particolari misure di enforcement in direzione di una maggiore salvaguardia delle denominazioni e indicazioni geografiche qualificate, vale a dire strettamente collegate alla loro origine territoriale. In estrema sintesi la Corte di Giustizia, da ultimo con la sentenza 8 maggio 2014 resa nel caso «Kraft Foods Italia» (3), ha espressamente enunciato il principio secondo cui le uniche misure consentite ai singoli Paesi a tutela dell'origine geografica sarebbero quelle dettate avuto riguardo alle denominazioni così dette semplici (o non qualificate), vale a dire quelle denominazioni concernenti prodotti «per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica» e a condizione – come ben messo in luce da Vincenzo Di Cataldo – che ai consumatori venga garantito non che «i prodotti i quali godono di tale protezione presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente (...) che siffatti prodotti provengano effettivamente dall'area geografica di cui si tratta» nonché che la tutela debba «essere giustificata da un'esigenza imperativa di interesse generale di protezione della leale concorrenza o da quella della tutela dei consumatori».

La Corte di Giustizia, in altri termini, consente la tutela della provenienza geografica soltanto nelle ipotesi in cui la tutela medesima sia limitata alla sola garanzia di veridicità dell'origine di un prodotto da un determinato luogo ritenendo, all'opposto, che debba vietarsi agli Stati di introdurre normative autonome volte a legare il concetto di provenienza a quello di particolare qualità del prodotto; di talché – per i Giudici comunitari – le uniche ipotesi nelle quali l'origine può essere indicativa di una determinata qualità da proteggere sono quelle, e non possono che essere quelle, corrispondenti all'area di apponibilità delle diciture IGP e DOP.

2. Pur esulando del tutto dal mio tema la disamina della portata dei principi appena enunciati – i quali si collocano con prevedibile puntualità nel solco di una ormai ultra decennale interpretazione dei Trattati decisamente, pervicacemente e, alle volte, irragionevolmente ostativa all'apertura nei confronti di qualsivoglia specificità territoriale – non si può tacere, però, che quanto stabilito dalla Corte, seppur

(3) 8 Maggio 2014, C-35/13 *Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA v Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» ed Altri*, con nota di F. PRETE, *La protezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2014, II, 30 ss.

in riferimento al comparto agroalimentare, sembra svuotare di significato ogni tentativo di attribuire una autonoma rilevanza al concetto di *made in* riducendo, per conseguenza, lo spazio di apprezzabilità di ogni discorso volto alla individuazione di un puntuale insieme di rimedi civili. In altri termini: venuta meno la possibilità di creare autonomi e particolari (vale a dire esterni alle denominazioni qualificate di matrice europea) nessi di corrispondenza tra origine e qualità del prodotto, le uniche tutele sarebbero quelle rinvenibili all'interno dei sottosistemi della proprietà industriale (tutela del marchio, pubblicità ingannevole, illeciti anticoncorrenziali).

A me pare, all'opposto, che le cose non stiano esattamente così e che, differenzialmente da quanto desumibile dalla lettura delle decisioni della Corte di Giustizia, uno spazio per l'operatività dei rimedi civili possa essere recuperato, bene inteso nel rispetto dei principi dei Trattati, proprio utilizzando lo strumento del rimedio civile secondo quella che è la sua reale natura e funzione che, come è noto, è strettamente legata non tanto ad una diretta visione macro dell'economia degli scambi, quanto ad una più ristretta considerazione micro dell'economia del singolo scambio. Ora, la questione della riconoscibilità e della veridicità del luogo di perfezionamento del prodotto (vedremo in seguito cosa debba intendersi e quali problematiche comporti, ai nostri fini, il concetto di perfezionamento) può rappresentare, in sé, un buon indice dal quale ricavare elementi utili ai fini della individuazione di quello che i giuristi sogliono chiamare il bene giuridico tutelato.

Appare abbastanza evidente, infatti, che l'origine di un prodotto, proprio perché tratto (in tesi) caratterizzante il bene immesso sul mercato, debba essere considerata come costitutiva della fisionomia del prodotto medesimo, racchiudendo in sé – almeno così si pensa – determinate caratteristiche indicative della qualità, della sicurezza e dei modi di produzione. E, tuttavia, questo ordine di considerazioni può risultare fuorviante allorché si passi dall'individuazione delle ragioni della tutela generica del *made in*, vale a dire le ragioni che presiedono in generale alla riconoscibilità della provenienza di un determinato bene (coincidente in questo senso con una sorta di *favor veritatis* di ispirazione commerciale), alle ragioni specifiche della tutela di un determinato *made in*, nel nostro caso coincidente con il *made in Italy*. In altri termini, l'indicazione del luogo di produzione di un bene è, di norma e stipulativamente, elemento riassuntivo delle qualità del bene stesso onde, banalizzando, è normale – benché appunto frutto sovente di facile semplificazione – considerare più sicuri o più controllati o, ancora, maggiormente rispondenti ad una certa idea etica della produzione i prodotti provenienti da determinate aree geografiche piuttosto che da altre.

Da questa prospettiva, quindi, il *made in* individua un profilo che, là dove collegato ad una merce, fornisce ai consumatori talune prime ed intuitive (e proprio per questo non necessariamente corrette) informazioni relative a possibili caratteristiche e qualità della merce stessa; di talché al sintagma «*made in*» può essere attribuita la funzione di prima esteriorizzazione di qualità insite nel bene immesso sul mercato.

Se, però, da un certo punto di vista, ed al di là delle specificità normative, la tutela accordata al consumatore, e per esso al mercato nel suo complesso, in ordine alla conoscibilità della reale provenienza e produzione della merce, può essere ri-

condotta a schemi rimediali ancorati alla necessità di garantire l'effettività della funzione general - preventiva o special - preventiva, di guisa che i modelli sanzionatori saranno quelli dell'illecito penale o amministrativo, il discorso presenta contorni assai più opachi là dove si tratti di immaginare il ricorso a strumenti di tipo civilistico, destinati a svolgere, eminentemente, una funzione risarcitoria/ripristinatoria ovvero di riequilibrio del sinallagma contrattuale quando esso si presenti alterato a causa di un vizio redibitorio o estimatorio.

In altre parole, ma sullo specifico argomento nulla posso aggiungere rispetto a quanto già detto da Alfredo Marra e Federico Consulich, mentre le sanzioni nella loro declinazione penale ed amministrativa tutelano il mercato in quanto tale, allorché ci trasferisca in ambito civilistico, la grammatica dei rimedi, per quanto, in ultima istanza, permeata pur sempre da un'esigenza di ordine sistemico, non può però prescindere dalla ricorrenza della effettiva lesione di un determinato bene giuridico alla cui tutela nel concreto è volta la sanzione invocata. E tale tutela, almeno stando all'insegnamento oserei dire secolare, non può che incardinarsi all'interno di una fattispecie lesiva produttiva di una deminutio suscettibile di essere, almeno in linea astratta, compensata per effetto dell'applicazione della sanzione stessa la quale, in ultima istanza, potrà operare o attraverso il rimedio risarcitorio ovvero per il tramite della eliminazione del contratto attraverso lo schema dei rimedi risolutivi oppure, ed è il caso dell'actio quanto minoris, servendosi della riconduzione della prestazione all'effettivo valore astrattamente ad essa attribuibile al netto della mancanza di qualità.

Che così stiano le cose è dimostrato dalla circostanza che, pur anche all'interno del codice penale, allorché al titolo VII del libro primo si tratta, appunto, delle sanzioni civili (in particolare agli artt. da 185 a 198) le norme hanno ad oggetto essenzialmente o il ripristino della situazione concretamente lesa dal fatto costituente reato, ovvero la tutela della garanzia generica sui beni del reo, sulla falsariga dell'art. 2740 c.c., a vantaggio del danneggiato o dello Stato.

D'altra parte, poi, chiunque abbia nel corso degli ultimi trenta anni frequentato il dibattito sulla tutela del consumatore è ben consapevole del fatto che la salvaguardia di un determinato tipo di mercato concorrenziale – al cui fine ultimo è rivolta la produzione legislativa comunitaria in materia di consumerismo – è strutturata attraverso strumenti rimediali concretamente incidenti sull'atto di autonomia privata (quali i recessi di pentimento, le nullità speciali e le clausole abusive) e solo in seconda battuta, e per il tramite dell'incidenza sul singolo contratto, idonei a conformare il mercato nel suo complesso secondo quanto imposto dal modello socio-economico risultato vincente al volgere del nuovo secolo e posto a fondamento dell'edificio europeo (4).

Quanto sin qui detto impone allora di porsi una domanda preliminare: un ipotetico rimedio di tipo civilistico strettamente civile, possedente una sua specificità in materia di tutela del made in (e in particolare del made in Italy), quale interesse an-

(4) Sull'argomento v. S. MAZZAMUTO-A. PLAIA, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012.

drebbe a tutelare?

Se, infatti, l'interesse leso fosse in generale e in via esclusiva rappresentato dalla salvaguardia del mercato comune e delle sue regole concorrenziali, non vi sarebbe, a mio avviso, ragione alcuna per auspicare l'introduzione di sanzioni e rimedi civili propriamente intesi atteso che, come pare abbastanza evidente, la dimensione macro dell'interesse tutelato sfuggirebbe alla logica propria del rimedio civilistico, vocato, per definizione, a dispiegare i suoi effetti sulla scala della singola transazione.

Ne è prova il fatto che, là dove a venire in considerazione sono le regole dettate in materia di concorrenza sleale o pubblicità ingannevole, esse si palesano come un costrutto autonomo rispetto al rimedio civile propriamente inteso; ed infatti, come ben sottolineato da Chiara Alvisi (5), i rimedi industrialistici spiegano i loro effetti essenzialmente in linea orizzontale ed allo scopo di tutelare il gioco competitivo tra imprese (6).

5. Quanto sin qui affermato permette di trarre una prima conclusione: la costruzione di un autonomo meccanismo rimediale a tutela del made in, e in particolare del made in Italy, è operazione che da una parte rischia di risultare superflua a fronte delle già esistenti regole in materia di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e tutela del marchio; e, dall'altra, se sfornita di un solido ed autonomo substrato concettuale, rischia di cadere sotto la severa scure degli organismi comunitari (7).

A questo punto, però, v'è da chiedersi se, a dispetto di quanto sin qui osservato in ordine al modesto spazio riconoscibile ad autonomi rimedi civilistici a tutela dell'origine italiana delle merci immesse sul mercato, non sia possibile, nel rispetto dei principi europei, recuperare comunque un ambito di operatività alle istanze provenienti dal mondo imprenditoriale nostrano, volte ad attribuire al concetto di made in Italy un surplus di valore meritevole di autonoma e differenziata tutela.

Il punto dal quale prendere le mosse, come già anticipato all'inizio di queste riflessioni, può essere rappresentato dal concetto di «origine» di un prodotto.

Tale concetto, al di là della parola che lo esprime, e che rimanda nella sua immediatezza di significato al luogo di perfezionamento e creazione del prodotto, ha assunto nel tempo una forte connotazione normativa, atteso che il fenomeno della delocalizzazione industriale che caratterizza ormai ampie fasi del processo produttivo

(5) Per la quale «l'istituto della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) continua ad offrire un apparato di tutele, di tipo civilistico (preventive e risarcitorie), alla generalità degli imprenditori concorrenti, ovunque ubicati, e alle loro associazioni, ma non ai consumatori né alle loro associazioni, contro l'uso ingannevole di indicazioni geografiche semplici».

(6) P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Milano, 2010, 23.

(7) Un chiaro indizio di quanto appena evidenziato è rappresentato dalle osservazioni fortemente critiche mosse in ambito europeo alla L. 8 aprile 2010 n. 55 (nota come Legge Rezzoni-Versace) e, in particolare, dalle parole del direttore generale Impresa e Industria della Commissione il quale ha sottolineato come la Corte di Giustizia abbia più volte ricordato che una normativa nazionale che disciplini autonomamente e con regole restrittive la marcatura dei prodotti si ponga in contrasto con gli artt. 34-36 del Trattato UE.

vo impedisce il più delle volte di collocare l'intera filiera all'interno dei medesimi confini geografici.

Se si volge, infatti, lo sguardo alle norme dettate proprio in materia di determinazione dell'origine di un prodotto – essenzialmente ci si riferisce all'art. 242 del Regolamento CE2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) – può notarsi come con ciò debba intendersi il luogo di produzione del bene ovvero «il luogo dove lo stesso abbia subito l'ultima sostanziale trasformazione».

La fonte citata, la cui funzione è chiaramente quella di regolare l'iter doganale di circolazione delle merci (8) unitamente a quella di assicurare ai consumatori il diritto di conoscere il luogo di effettiva produzione, affiancando alla nozione di integrale produzione del bene all'interno di un Paese quella di «ultima sostanziale modificazione», da una parte si mostra in linea con i fenomeni di delocalizzazione proprie della attuale fase della produzione industriale ma, dall'altra, allontana il concetto di origine del prodotto da una visione sostanzialmente, intrinsecamente e tecnicamente qualitativa.

Ed infatti, intendendosi per qualità del bene quell'insieme di attributi dello stesso che da una parte lo differenziano da beni aventi natura e/o funzione differente e dall'altra, proprio per la sua immanenza al bene stesso, finiscono per caratterizzarlo, risulta evidente che l'essere il bene la risultante di un processo produttivo complesso e delocalizzato non consente di attribuire alla provenienza geografica, per come essa è intesa nella norma prima citata, una rilevanza qualitativa apprezzabile ai fini di una tutela intesa in senso classico; al più la nozione di provenienza si traduce in una indicazione rimandante a criteri tecnici difficilmente circoscrivibili (i. e. l'espressione «ultima sostanziale modificazione») ma comunque idonei, in senso lato, ad assicurare al consumatore medio un determinato livello di conoscenza in ordine alla riconducibilità di un dato prodotto ad un determinato luogo.

In altri termini, e semplificando ai limiti della banalizzazione, l'etichetta recante la dicitura «made in Italy» apposta su un prodotto tessile frutto di un processo produttivo complesso culminato in una modificazione sostanziale (ad es., un determinato tipo di assemblaggio e cucitura) all'interno del territorio nazionale, rende edotto il consumatore in ordine alla provenienza solo nella misura in cui alla provenienza stessa si attribuisca un significato del tutto differente rispetto a quello a cui lo stesso consumatore medio, in ipotesi, attribuirebbe un reale valore distintivo idoneo ad orientarlo nella scelta del bene; di talché se, da un lato, l'etichetta risulta conforme alle norme che ne regolano la compilazione e l'apposizione sulle merci, dall'altro l'invocata funzione di selezione dell'atto di consumo risulta fondamentalmente inoperante a tutto vantaggio di una etero e subliminale formazione della volontà ai danni del solito consumatore medio.

Mi sembra, in altri termini, che si assista più o meno allo stesso fenomeno grazie al quale nel volgere dell'ultimo ventennio l'implementazione ipertrofica dei re-

(8) Funzione, quest'ultima, essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all'importazione o all'esportazione.

quisiti formali nei contratti asimmetrici, unitamente all'altrettanto ipertrofica sottoposizione degli stessi a obblighi informativi sempre più pantagruelici, ha di fatto reso la scelta del consumatore/risparmiatore tutt'altro che consapevole e informata (9).

4. Ritengo a questo punto che, in realtà, uno spazio per un'autonoma considerazione dei rimedi civili nell'ambito della tematica delle indicazioni di origine possa comunque recuperarsi prendendo spunto dalla legislazione indigena che, negli ultimi anni, ha provato ad articolare una specificità propria alla provenienza italiana dei prodotti (10).

Ora, è chiaro che la normativa in questione è frutto di una spinta sempre maggiore del nostro ceto imprenditoriale che, come è noto, è ampiamente composto da medi e piccoli operatori, i quali non potendo competere sul versante del prezzo finale con prodotti realizzati in luoghi dove la manodopera ha un costo irrisorio (11), puntano sulla valorizzazione della così detta «eccellenza di prodotto» nonché sulle tradizioni locali le quali, influenzando talvolta i modi di produzione, talaltra le caratteristiche del prodotto, ne costituiscono elemento caratterizzante.

Atteso però, come già rimarcato in precedenza, che a livello comunitario sino ad ora quasi tutti i tentativi di implementazione dei made in specifici sono stati bollati quali tentativi autarchici di restrizione del mercato e atteso che, in presenza della disciplina delle denominazioni di origine geografica, un surplus di tutela della territorialità è apparso foriero di lesione ai principi istitutivi dei Trattati, resta da vedere se la disciplina italiana possa sopravvivere autonomamente nel rispetto dei principi enunciati dal Giudice comunitario, recuperando il binomio origine-qualità non sotto l'aspetto della privativa industriale ma sotto quello della attribuzione ai prodotti tipici di una caratterizzazione qualitativa intesa nel senso di attribuzione ed enunciazione di determinate caratteristiche del bene stesso.

In particolare, dalla lettura congiunta dell'art. 16 comma primo della l. n.166/2009 (12), e dell'art. 1, co. 4 della l. n. 55/2010 (c.d. legge «Reguzzoni-Versace (13)»), è possibile desumere che la provenienza italiana di una determinata

(9) V. *ex multis* F. SARTORI, *Informazione economica e responsabilità civile*, Padova, 2011, 68 ss; W. Virga, *Informazione e consenso. Modelli economici e regola giuridica*, Torino, 2010

(10) Sull'argomento v. G. ANGELICCHIO in M. SCUFFI-M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, I, Diritto sostanziale, Padova, 2014, 378 ss.

(11) In verità l'istanza di una maggior tutela dell'origine italiana dei prodotti trova giustificazione anche nel fatto che, almeno sino ad ora, i competenti organismi comunitari si sono dimostrati insensibili di fronte al sempre più diffuso fenomeno dell'utilizzo da parte di produttori, anche comunitari, di denominazioni simili a quelle italiane idonee, in quanto tali, ad ingenerare nei consumatori confusione.

(12) Alla stregua della quale «*si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano*».

(13) Normativa, quest'ultima, applicabile ai settori del tessile, della pelletteria e del calza-

merce costituisce una qualità intrinseca della stessa non nel senso propriamente inteso dalle discipline regolanti le denominazioni di origine, le quali si caratterizzano per l'attribuzione al binomio provenienza-qualità di un significato particolare legato a determinate ed identificabili caratteristiche di un dato prodotto, ma nel senso di indicazione riassuntiva di un insieme non necessariamente definito e particolareggiato di caratteristiche che comprendono le modalità di produzione, l'originalità del progetto, la scelta dei materiali, il rispetto di determinate tradizioni, la retribuzione congrua della manodopera, l'identità territoriale. In altri termini, la specificità italiana viene in considerazione quale elemento comprensivo di una moltitudine di fattori che, benché non necessariamente specificati, fanno sì che pur in assenza di un determinato diritto di privativa industrialistica, il brand «made in Italy» caratterizzi comunque i beni ai quali è apposto.

Se così stanno le cose, a me pare molto difficile negare al made in Italy, di tutto principio, una vis identificativa dei prodotti ai quali la dizione è riconosciuta ai sensi delle normative interne prima richiamate. Ed infatti, se certamente il Giudice dei Trattati ha potestà piena in ordine alla verifica di compatibilità tra una normativa di un singolo Stato con i principi dell'Unione, per converso tale potestà non può, logicamente, prima ancora che normativamente, spingersi sino al punto di inibire al legislatore nazionale l'utilizzo di espressioni alle quali il comune sentire associa un significato ed un valore in qualche modo riconducibili ad un peculiare ordine di percezioni.

Se poi - come nel caso della già citata l. n. 166/2009 - alla nozione di made in Italy viene affidato il compito di identificare quella tipologia di prodotto «realizzato interamente in Italia...e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano», risulta ancora più evidente il fatto che qualsiasi considerazione in ordine alla paventata contrarietà rispetto al principio di libera circolazione delle merci risulterà recessiva di fronte alla impossibilità che il consumatore non consideri tali caratteristiche come espressione di una qualità insita nel bene attribuendo, pertanto, alla qualità medesima una funzione orientativa della scelta.

Dal punto di vista dei rimedi civili, allora, si aprono possibili strade alternative. La mancanza nel bene delle caratteristiche legislativamente previste per l'apposizione del made in Italy potrebbe considerarsi alla stregua di un vizio ovviamente non incidente sulla funzionalità del bene ma sulle sue qualità, diminuendone il valore reale a fronte di un valore di scambio determinato dal produttore avuto riguardo, quale componente formativa del prezzo, proprio alla caratteristica dell'italianità del prodotto.

Italianità (ma analogo discorso può valere per qualsiasi made in (14)) che po-

turiero e secondo la quale l'apposizione della dicitura «*made in Italy*» è permessa soltanto per quei «*prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione (...) hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità*».

(14) Immagino che nessuno acquisterebbe in assoluto, o al medesimo prezzo, un maglio-

trebbe arrivare a fungere anche da elemento discrezionale essenziale posto alla base della scelta stessa del consumatore di acquistare quel determinato bene; in tale caso non mi sembra che si possa obiettare alcunché alla scelta di optare per la risoluzione di un contratto che, a ben vedere, avrebbe in fin dei conti ad oggetto un bene privo di una delle caratteristiche da ritenersi in concreto essenziali (15).

È chiaro, inoltre, che là dove la non veritiera apposizione del made in fosse frutto di un più articolato raggirò volto ad ottenere, oltre che una posizione di prevalenza sul mercato, anche un tendenziale gradimento da parte dei consumatori, potrebbe verosimilmente trovare ingresso la regola di cui all'art. 1439 c.c., ove si riesca a provare che la provenienza geografica abbia avuto efficacia determinate del consenso, ovvero quella di cui all'art. 1440 c.c. là dove il made in Italy sia stato elemento non determinante la scelta in sé del consumatore ma, in ogni caso, incidente sulle condizioni economiche del contratto.

Concludendo, a me sembra che la strada maestra per dare effettività alla provenienza geografica in funzione non di limitazione delle regole del mercato unico astrattamente considerato, ma di affermazione di una ormai insopprimibile spinta verso la valorizzazione delle specificità dei territori componenti l'Unione sia quella di considerare l'orizzonte della specificità territoriale quale ingrediente di valore e non alla stregua di una minaccia che, per il modo in cui il fenomeno è stato sin qui considerato, sembra avere assunto i contorni di una vera e propria fissazione burocraticista.

I rimedi civilistici classici, proprio perché più tagliati sulla scala della singola transazione di quanto non lo siano le tutele propriamente industrialistiche, naturalmente inclini a privilegiare una prospettiva sistemica, possono a mio avviso assicurare un minimo di effettività giurisdizionale senza scalfire il totem eretto da Bruxelles, e reso operativo dalla Corte di Giustizia, a tutela dei sacri principi dell'UE.

Abstract

«Made in» in recent years has been the subject of numerous regulatory measures to give it special protection. In this essay we will analyze if the Made in Italy may be subject to special protection from the point of view of civil law remedies. In particular, we will try to understand whether and to what extent, the origin can integrate the quality of the object of a contract and, therefore, what are the consequences in the event of false or erroneous indication of a particular place of origin.

ne *made in Scotland* se avesse contezza che la lana che lo compone non è proveniente da pecore scozzesi ma da capi di bestiame appartenenti ad una razza non di pregio indigena Italiana o Maltese.

(15) Risoluzione che, oggi, potrebbe essere ben invocata ai sensi del comma 7 dell'art. 130 del Codice del consumo, assumendo che il difetto di conformità coincidente con la non veritiera indicazione dell'origine del prodotto non possa ovviamente risolversi con la sostituzione del bene ad opera del produttore o del venditore. Sulla vendita dei beni di consumo v. R. ALESSI (a cura di), *La vendita dei beni di consumo*, Milano, 2005.